

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO

7° INCONTRO:

Limitazioni all'uso del contante



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Art. 49, 50, 51 D.Lgs. 231/07

Gli articoli del D.Lgs. 231/07 riguardanti i limiti all'utilizzo del contante sono:

- ART. 49: Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;
- ART. 50: Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- ART. 51: Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo



UTILIZZO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

Si evidenzia che il limite del contante ha subito nel tempo le seguenti modifiche:

Limite uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500,00
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00
dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000,00
dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000,00
dall'1.7.2020 al 31.12.2022	2.000,00
dall'1.1.2023 € 5.000 (anziché 1.000)	5.000,00



Art. 49 D.Lgs. 231/07

Il D.Lgs. 90/2017 ha apportato alcune rilevanti modifiche al comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. 231/2007:

D.Lgs. 231/07, Articolo 49, Comma 1	
Ante D.Lgs. 90/2017	Post D.Lgs. 90/2017
E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra <u>soggetti diversi</u>, quando il valore oggetto di trasferimento, è <u>complessivamente</u> pari a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite delle banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi di quelli all'art. 1, comma b, numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.	E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra <u>soggetti diversi</u>, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è <u>complessivamente</u> pari a euro 3.000. Il trasferimento superiore a predetto limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito per il tramite delle banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi di quelli all'art. 1, comma b, numero 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.



Rispetto alla versione precedente:

- 1) Eliminazione al riferimento di libretti bancari/postali al portatore (emissione non più possibile dal 04.07.2017);
- 2) Identificazione dei soggetti tra quali avviene il trasferimento del contante: persone fisiche e giuridiche.
- 3) La limitazione riguarda «complessivamente» il valore oggetto del trasferimento, quale ne sia la causa/titolo



TRACCIABILITA' DEI TRASFERIMENTI:

I trasferimenti di importo pari/superiori a € 5.000,00 vanno eseguiti **tramite intermediari abilitati** (banche, Poste, ecc).

La limitazione all'utilizzo del contante:

- È finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni sopra soglia «canalizzando» i flussi presso gli intermediari abilitati;
- Prescinde dalla natura lecita/illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento di valori.



FAQ DEL MEF n. 01:

Qual è il significato dell'espressione "tra soggetti diversi"?

Per Soggetti diversi si intendono entità giuridicamente distinte. Trattasi di trasferimenti, ad esempio:

- a) tra 2 società;
- b) Tra un socio e la società;
- c) Tra una società controllata e la controllante;
- d) Tra il legale rappresentante e socio;
- e) Tra 2 società aventi lo stesso amministratore;
- f) Tra una ditta individuale e una società nella quale il titolare è legale rappresentante



Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell'espressione “tra soggetti diversi”?

Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. **Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l'azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.**



FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI:

FAQ DEL MEF n. 02 e 03:

- Quale è il significato dell'avverbio “complessivamente”?
- È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati?

Il termine «complessivamente» va riferito al **valore da trasferire**.

Tale limite si applica anche:

- A pagamenti frazionati;
- A pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.



In linea generale il divieto riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante/titoli al portatore ai importo superiore a € 5.000,00, nonostante:

- Il trasferimento sia eseguito mediante una sola «specie» di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- Il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di pagamento.



Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate. Ad esempio:

- Singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini «*cash and carry*»;
- Una pluralità di distinti pagamenti connaturati all'operazione stessa (contratto di somministrazione);



- Una pluralità di distinti pagamenti connaturati all'operazione stessa quale conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti**



In questo caso L'Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto legislativo.

Ad esempio: pagamento dentista.

Quale è il significato dell'avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?

L'avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell'articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “*cash and carry*”) ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.



Art. 49 D.Lgs. 231/07

A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 5.400,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?

Non è ravvisabile la violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell'articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni



FAQ DEL MEF n. 04:

A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?

In caso di fatture superiori a € 5.000,00, è possibile pagarne una parte in contanti fino a € 4.999,00 e il resto con mezzi tracciati

A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?

Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 4.999,00 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.



FAQ DEL MEF n. 05:

FATTURAZIONE DIFFERITA:



Nel caso in cui, nel contesto di attività commerciale con transazioni frequenti, si verificano le seguenti situazioni:

- Forniture giornaliere sotto soglia;
- Pagate in contanti;
- Con totale fattura differita superiore a € 5.000;

Il pagamento di un importo in contanti superiore a € 4.999,00 comporta una violazione della limitazione e quindi alla sanzione.



Nel più ampio contesto dell'attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?

No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell'operazione. Ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria non vale ad escludere l'illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.



FAQ DEL MEF n. 06:

E' possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 5.000 euro?

Non ci sono limiti a prelevamenti o versamenti in contanti in banca.

E' possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 5.000 euro?

Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.



Art. 49 D.Lgs. 231/07



Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di € 3.000,00, in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, può costituire elemento di sospetto ai fini dell'inoltro di una SOS.

Si evidenzia che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare mensilmente all'UIF le operazioni (versamenti / prelevamenti / bonifici) in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto.

Tali comunicazioni c.d. "oggettive" prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all'utilizzo del denaro contante



ALCUNI ESEMPI:

DOMANDA
PAGAMENTI FRAZIONATI

Il pagamento in contanti di una fattura di € 6.000 mediante rate mensili da € 600 è regolare o la si considera operazione frazionata?



ALCUNI ESEMPI:

**RISPOSTA
PAGAMENTI FRAZIONATI**

NO

In linea di principio non sarebbe ammesso il frazionamento.

Tuttavia, in caso di previsione contrattuale, il pagamento rateale non configura come violazione, o, almeno, il comportamento può essere difendibile



ALCUNI ESEMPI:

DOMANDA
PAGAMENTI FRAZIONATI CON ASSEGNI

Il pagamento di una fattura di € 6.000 mediante n. 02
assegni di € 3.000,00 è regolare?



ALCUNI ESEMPI:

RISPOSTA

PAGAMENTI FRAZIONATI con ASSEGNI BANCARI

SI

Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 5.000, eseguito tramite più assegni bancari con l'indicazione:

- del nome / ragione sociale del beneficiario;
- della clausola di non trasferibilità, se d'importo pari o superiore a € 1.000;

non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell'operazione.



ALCUNI ESEMPI:

DOMANDA
ACCONTI A DIPENDENTI

E' possibile erogare acconti sugli stipendi in contanti
con saldo a fine mese con mezzi tracciati?



ALCUNI ESEMPI:

RISPOSTA
ACCONTI A DIPENDENTI
NO

La norma che ha introdotto il divieto di pagare lo stipendio in contanti è la legge di Bilancio 2018 che all'art.1 comma 911 stabilisce che «**i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato**»



ALCUNI ESEMPI:

DOMANDA
CAMBIO ASSEGNI

Un assegno nominativo e non trasferibile può essere
cambiato in denaro in banca?



ALCUNI ESEMPI:

**RISPOSTA
CAMBIO ASSEGNI**

SI

In quanto l'intervento di un intermediario abilitato (banca) determina il venir meno del divieto all'utilizzo del denaro contante.



ALCUNI ESEMPI:

DOMANDA
VERSAMENTO IN CONTANTI IN CASSA DELLA
SOCIETA'

E' possibile per un socio di Srl effettuare un versamento sopra soglia nella cassa societaria a titolo di finanziamento infruttifero?



ALCUNI ESEMPI:

RISPOSTA
VERSAMENTO IN CONTANTI IN CASSA DELLA
SOCIETA'

NO

Si tratterebbe di uno scambio di contante tra due
soggetti diversi (socio e società)



ALCUNI ESEMPI:

DOMANDA
VERSAMENTO IN CONTANTI SU CC SOCIETARIO

E' possibile per un socio di Srl effettuare un versamento di contanti sopra soglia per finanziamento infruttifero sul c/c della società?



ALCUNI ESEMPI:

RISPOSTA
VERSAMENTO IN CONTANTI SU CC SOCIETARIO

SI

In questo caso, l'intervento dell'intermediario finanziario determina il venir meno del divieto all'utilizzo del denaro contante



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI SETTORI:

1) TURISMO:

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, modificato dalla Finanziaria 2019, prevede una deroga al trasferimento del contante per gli **acquisti**:

- Effettuati presso **commercianti al minuto** e soggetti assimilati, nonché presso **agenzie di viaggio e turismo**;
- Da parte dei turisti con cittadinanza **extraUE / UE**, non residenti in Italia.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI SETTORI:

Per taluni settori vengono individuate soglie più elevate entro le quali è ammesso l'uso del contante.

Limite divieto uso denaro contante acquisti turisti esteri	
Dal 02.03.2012 al 28.04.2012	€ 1.000
Dal 29.04.2012 al 03.07.2017	€ 15.000
Dal 04.07.2017 al 31.12.2018	€ 10.000
Dal 01.01.2019	€ 15.000



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI SETTORI:

A carico dei predetti operatori che intendono beneficiare del maggior limite di incasso del contante, è prevista la seguente procedura:

- Invio di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con utilizzo di apposito modello, indicando il c/c sul quale si intende versare il denaro incassato.
- Acquisire dal cliente una fotocopia del passaporto e un'autocertificazione attestante la sua cittadinanza e la residenza non italiana;



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI SETTORI:

- Versare il denaro incassato sull'apposito c/c comunicato il primo giorno feriale successivo all'operazione, consegnando alla banca copia della ricevuta dell'invio della predetta comunicazione;
- Inviare un apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate con riguardo alle operazioni poste in essere con importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino al limite massimo consentito dalla legge vigente.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI SETTORI:

2) COMPRO ORO:

L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a **500,00** euro siano effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua riconducibilità al disponente.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI SETTORI:

Il fine di tale limitazione è la protezione del mercato da possibili distorsioni e criticità anticoncorrenziali derivanti dall'esposizione del sistema economico e finanziario al rischio di contaminazioni da parte della criminalità.



PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNA AGLI STUDI

Il CNDCEC ha ritenuto opportuno fornire dei comportamenti utili al monitoraggio delle violazioni:

- Nel caso di dipendenti e collaboratori addetti ai reparti contabili è opportuno effettuare il controllo del mastrino di cassa con cadenza periodica;
- Con riferimento alle contabilità semplificate è opportuno verificare che non siano state contabilizzate fatture di importo superiore alla soglia di legge recante l'indicazione pagamento in contanti;



- Particolare attenzione deve essere posta ai pagamenti frazionati (ad esempio: acconto e saldo pagato a dipendenti, fatture a 30, 60, 90 giorni, ...);
- Il controllo periodico dovrà essere effettuato da un operatore diverso da colui che ha in carico le attività contabili secondo specifiche disposizioni di studio;
- Il sistema informatico di ausilio all'elaborazione dei dati contabili potrà essere integrato con una specifica evidenza in cui vengano individuate e segnalate, in modo automatico, tutte le operazioni di pagamento/incasso per contanti pari o superiori alla soglia di legge.



Art. 49 D.Lgs. 231/07



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Modello P.06.2

SCHEDA CONTROLLO PERIODICO LIMITAZIONI UTILIZZO DENARO CONTANTE CLIENTI CON SERVIZIO CONTABILE

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE O COLLABORATORE

COGNOME E NOME

☐ DIPENDENTE ☐ COLLABORATORE

DATI RELATIVI AL CLIENTE

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE

DESCRIZIONE DEL RILIEVO

ANNO

GENNAIO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

FEBBRAIO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

MARZO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

APRILE – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

MAGGIO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

GIUGNO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

LUGLIO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

AGOSTO – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

SETTEMBRE – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

OTTOBRE – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

NOVEMBRE – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA

DICEMBRE – PRESENZA RILIEVI: ☐ NO ☐ SI DATA FIRMA



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO:

ASSEGNI:

Le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli di assegni bancari posso essere in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, solo:

- A seguito di presentazione di specifica richiesta alla banca o alle Poste;



ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO:

- Pagando € 1,50 a titolo di clausola di non trasferibilità per ciascun modulo.



Gli assegni e i vaglia trasferibili possono essere usati solo per importi inferiori a € 1.000,00.

Tali limitazione trova applicazione anche:

- Per gli assegni trattati dai non residenti;
- Per assegni trattati da residenti su c/c emessi da banca estera e intrattenuti da banca italiana



Art. 49 D.Lgs. 231/07

Inoltre:

O sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);

O sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo);

è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario



ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO:

LIBRETTI DI DEPOSITO:

I libretti di deposito bancari / postali possono essere emessi soltanto in forma nominativa (è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore).

MONEY TRANSFER:

Il limite per il trasferimento di denaro da/verso l'estero attraverso il sistema Money Transfer ammonta a € 1.000,00 (confermato)



ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO:

Art. 50. Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

1.L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2.L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.



Art. 51 D.Lgs. 231/07

La Normativa Antiriciclaggio pone a capo dei professionisti,
Vari **obblighi**, tra i quali:

- OBBLIGO di adeguata verifica;
- OBBLIGO di astensione dall'effettuazione della prestazione;
- OBBLIGO di garantire piani di formazione al proprio personale;
- OBBLIGO di SOS;
- **OBBLIGO di comunicazione delle infrazioni al divieto di utilizzo del contante.**



Art. 51 D.Lgs. 231/07

I Soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni ne riferiscono entro 30 giorni alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) per la contestazione.

La medesima comunicazione è dovuta ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo di vigilanza.



Art. 51 D.Lgs. 231/07



La comunicazione in esame non va effettuata qualora l'infrazione sia stata segnalata in una SOS.

La comunicazione va fatta in carta libera.

Di seguito viene riportato un fac simile di comunicazione.



Art. 51 D.Lgs. 231/07

Spett.le

Ragioneria Territoriale dello Stato

di _____

Luogo e data

Raccomandata ar/Pec

Oggetto: comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante;

Spettabile Ente,

con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data ----- ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 come di seguito indicato:

In data ----- il Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----) ha effettuato un pagamento per contanti di euro -----
-- al Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----), come da documentazione che allego.

La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge.



REGIME SANZIONATORIO

REGIME SANZIONATORIO:

Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi contenuti negli art. 49 e 50 del D.Lgs. 231/07 è stato revisionato dal D.Lgs. 90/2017 passando da **sanzioni a percentuale** a **sanzioni in misura fissa**.

Attualmente le sanzioni sono le seguenti:

- Da 1.000 euro a 50.000 euro;
- da 5.000 euro a 250.000,00 euro per le violazioni di importo superiori a 250.000 euro;
- da 3.000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.



REGIME SANZIONATORIO



Le nuove sanzioni sono applicabili:

- Al soggetto che effettua il trasferimento;
- Al soggetto che riceve il trasferimento.



REGIME SANZIONATORIO

DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI

Per le violazioni non superiori a € 250.000,00 è possibile ricorrere all'**oblazione** ex art. 16, Legge n. 689/81.

Ciò comporta il pagamento di una somma in **misura ridotta pari ad 1/3 del massimo**, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, **pari al doppio del minimo**, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.

A decorrere dal 04.07.2017 è prevista l'oblazione anche in caso di mancata comunicazione delle violazioni da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.



REGIME SANZIONATORIO

DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI

In alternativa:

in via breve, come previsto dall'art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata).



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

REGIME SANZIONATORIO

CUMULO GIURIDICO

Nell'ambito del consueto incontro di inizio anno la Guardia di Finanza ha precisato che per le condotte unitarie (commissive / omissive) che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, come richiamato dall'art. 67, D.Lgs. n. 231/2007, è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 8, Legge n. 689/81 che prevede **l'irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo nei confronti del soggetto che, con un'azione / omissione:**



REGIME SANZIONATORIO

- viola diverse disposizioni;

-

- commette più violazioni della stessa fattispecie;
salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge.

Per quanto riguarda la nozione di unitarietà la G.d.F. richiama, a titolo esemplificativo, il chiarimento fornito dal MEF nelle citate FAQ, in base al quale (nel più ampio contesto dell'attività commerciale) “ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante”.

In sede di verbalizzazione, i verificatori riporteranno gli elementi idonei a stabilire se le plurime violazioni devono essere qualificate come:

- una condotta unitaria, con applicazione del cumulo giuridico;

-

- singole violazioni non riconducibili ad “un'azione od omissione”.

